



1/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA

IL GIUDICE

Paolo Gargiulo

ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

nel giudizio in materia di pensioni militari iscritto al n. 14704 del registro di segreteria,

**INTRODOTTO** con ricorso, depositato il 30 maggio 2023 e notificato il 5 giugno seguente, proposto da D. E., nato a omissis il omissis, rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Parisi (p.e.c.: claudioparisi@avvocatinapoli.legalmail.it) ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questo, in Napoli, via Foria, n. 130;

**CONTRO** l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale (I.N.P.S.) - quale successore dell'I.N.P.D.A.P., per effetto dell'articolo 21, comma 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 – rappresentato e difeso dall'avv. Luca Iero (p.e.c.: avv.luca.iero@postacert.inps.gov.it), dell'Avvocatura dell'Istituto, ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio legale della Direzione regionale dell'I.N.P.S. per il Friuli Venezia Giulia, in Trieste, via Cesare Battisti, n. 10;

**AVVERSO** l' "atto avente data 14.03.2023, trasmesso con racc.ta nr 68994630612-5 ricevuta il 14.04.2023 [...], con cui l'Inps ha disposto

*il recupero, per presunto indebito, della somma lorda di € 19.902,42*

*sulla pensione IOCTPS 09336634 (iscrizione nr 517251816) di cui è*

*titolare il ricorrente”.*

**VISTO** il ricorso e gli altri documenti di causa;

**UDITI**, alla pubblica udienza del 16 gennaio 2024, con l'assistenza

del segretario d'udienza dott. Gabriele Turiano, l'avv. Carmine

Perruolo, in sostituzione dell'avv. Claudio Parisi, per la parte

ricorrente, e l'avv. Luca Iero, per l'I.N.P.S..

Ritenuto in

### **F A T T O**

**I.** La parte ricorrente - già sottufficiale della Guardia di Finanza,

titolare di trattamento pensionistico diretto dal 1° ottobre 2016 – ha

adito questa Corte (dopo essersi rivolta all'odierna parte resistente

con atto di diffida datato 16 maggio 2023, trasmesso in pari data per

mezzo di posta elettronica certificata e rimasto privo di riscontro)

lamentando che, con l'atto avversato, l'Ente previdenziale ha

ascertato, a suo carico, un debito lordo “di € 19.902,42 (netto €

14.825,30, con trattenuta sui mesi di giugno e luglio 2023 pari a €

291,45 e successive 35 trattenute mensili per € 406,93 a partire dal

mese di agosto 2023)” per somme ritenute indebitamente corrisposte.

**I.1.** La difesa attorea – dopo aver riferito, in particolare, che l'I.N.P.S.,

con lo stesso atto, si è <limita[to] ad enunciare che “...per il periodo

dal 31.12.2016 al 31.03.2023...[era stato] pagato un importo non

dovuto che, calcolato al lordo, è pari ad € 19.902,42”> - si duole,

anzitutto, con specifico percorso argomentativo, comprensivo di

riferimenti normativi e di prassi amministrativa così come di richiami giurisprudenziali, del fatto che *“non si rinviene alcuna motivazione che palesi sulla base di quale presupposto si sia in presenza di un indebito, né quale sia il meccanismo di calcolo che ha determinato proprio quella somma”*, con la conseguenza che non *“si consente al pensionato di poter fare alcun tipo di verifica”*.

**I.2.** La stessa difesa, dopo aver esposto specifiche *“considerazioni in tema di eventuale irripetibilità”*, ipotizza, poi, *“le ragioni probabilmente sottese alla procedura avviata dall’Inps”*, per giungere a negare la stessa esistenza dell’indebito.

**I.2.1.** Più precisamente, secondo il fronte attoreo, l’iniziativa in parola potrebbe essere collegata all’avvenuta adozione della *“nuova determina [...] avente nr GO012023954523 del 07.03.2023”* (riguardante la *“corretta applicazione dell’art 54 dPR 1092/73, con aliquota annua al 2,44%”*), poiché il trattamento pensionistico annuo lordo liquidato con quest’ultimo provvedimento (euro 30.066,59) è risultato inferiore a quello liquidato in precedenza (euro 33.268,48; provvedimento n. GO012019910048), con conseguenziale formazione di un indebito per somme erogate in eccesso.

**I.2.2.** Al riguardo, la difesa del ricorrente evidenzia, però, che, se così fosse, *“l’Inps avrebbe commesso un gravissimo errore”*, atteso che la questione dell’applicazione - per la determinazione della pensione del suo assistito - del citato articolo 54 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, recante *“Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato”*,

era stata già risolta in precedenza, con autorità di giudicato, in modo più favorevole all'interessato (Corte dei conti, Sez. giur. Friuli Venezia Giulia, sent. n. 97 del 14 novembre 2018, confermata da Seconda Sezione Giurisdizionale Centrale d'Appello con sent. n. 69 del 16 aprile 2020), sicché la stessa non avrebbe potuto, in alcun modo, essere nuovamente trattata (come, invece, avvenuto con il poco sopra menzionato provvedimento "nr GO012023954523 del 07.03.2023").

**I.3.** Conclude, dunque, la stessa difesa chiedendo a questa Corte di:

*"1) annullare l'atto impugnato per i motivi tutti, o per quelli ritenuti fondati, sopra indicati;*

*2) per l'effetto, condannare l'istituto alla restituzione in favore del sig. E. di tutte le somme nel frattempo già trattenute o che saranno trattenute sulla pensione di cui il ricorrente è titolare;*

*3) con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa ed attribuzione al procuratore antistatario".*

**II.** Con memoria depositata il 9 novembre 2023, si è costituito l'I.N.P.S..

**II.1.** La difesa dell'Ente previdenziale – dopo aver confermato, sostanzialmente, la ricostruzione attorea succintamente descritta *supra*, *sub* I.2. e subalterni – riferisce che la competente Direzione Provinciale I.N.P.S. di Gorizia, *"riesaminata la pratica e rilevato che il diritto del Sig. E. al calcolo della pensione con aliquota del 44% era stato riconosciuto in via definitiva con sentenza n. 69/2020 della II Sez. App., ormai passata in giudicato, ha disposto in autotutela la*

*cancellazione dell'indebito e la restituzione dell'importo già trattenuto, pari ad € 2.210,62".*

**II.1.1.** Al riguardo, la stessa difesa allega:

- provvedimento della Direzione Provinciale I.N.P.S. di Gorizia n. 66 dell'8 novembre 2023 recante le seguenti determinazioni:

1) *"Lo storno del debito residuo di Euro 12.614,68 dalla procedura Recupero Indebiti";*

2) *"Il rimborso delle trattenute effettuate per un ammontare di Euro 2.210,62 effettuata immediatamente con procedura d'urgenza";*

3) *"La riliquidazione della pensione Iscriz. 17251816 ripristinando il conteggio manuale con l'applicazione del 44% dalla decorrenza del trattamento pensionistico e sui singoli miglioramenti contrattuali; la riliquidazione verrà applicata sulla rata di febbraio prossimo venturo, prima rata utile per la lavorazione stabilita dal calendario generale dell'Istituto, con corresponsione di eventuali arretrati e interessi legali";*

- stampa del foglio di lavorazione n. AP018 dell'8 novembre 2023, recante *"RIMBORSO RECUPERO INDEBITO EFFETTUATO SU ISCRIZ. 17251816"*, per l'importo di euro *"2.210,62"* a mezzo *"BONIFICO"*.

**II.1.2.** La difesa dell'I.N.P.S. precisa, altresì, che *<Con circolare n. 107/2021 [anch'essa allegata] la D.C. pensioni dell'INPS aveva del resto chiarito, ove fosse necessario, che il riconoscimento dell'aliquota del 2,44%, introdotto dalla sentenza n. 1/2021 [delle*

Sezioni riunite di questa Corte], *“non trova applicazione per coloro nei cui confronti è intervenuta sentenza passata in giudicato”>.*

**II.2.** La stessa difesa, formula, dunque, le seguenti conclusioni:  
*“accertare e dichiarare l'intervenuta cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite”.*

**III.** Con ordinanza n. 7/2023 del 21 novembre 2023, adottata a valle della pubblica udienza del giorno 14 precedente, il giudice – nel rinviare la prosecuzione della trattazione del giudizio (che non riguarda la rideterminazione della pensione ma la sola questione dell'indebito e della restituzione delle somme già trattenute) all'odierna udienza - ha osservato che:

**III.1.** le deduzioni difensive dell'Ente previdenziale e l'avvenuto deposito del documento descritto come provvedimento della Direzione Provinciale I.N.P.S. di Gorizia n. 66 dell'8 novembre 2023 e della stampa del foglio di lavorazione n. AP018 dell'8 novembre 2023 (*supra, sub* II.1.1) costituiscono qualificato indicatore di instradamento della controversia – che, come correttamente rilevato dalla difesa dell'Istituto nell'udienza del 14 novembre 2023, non riguarda la rideterminazione della pensione nel senso auspicato dal ricorrente ma la sola questione dell'indebito e della restituzione delle somme già trattenute - verso la cessazione della materia del contendere;

**III.2.** quest'ultima, però, si potrà ritenere effettivamente realizzata solo ove la predetta documentazione – che, come di seguito descritto, appare bisognevole di completamento - sia integrata nei termini

descritti *infra*:

**III.2.1.** la verifica digitale (tramite applicazione “Aruba Sign”)

del documento descritto come provvedimento della Direzione Provinciale I.N.P.S. di Gorizia n. 66 dell’8 novembre 2023 – depositato, appunto, come nativo digitale e privo dell’indicazione grafica della persona fisica che lo avrebbe adottato e della relativa carica – sembra lasciare nel dubbio la stessa esistenza di questo, atteso che le righe descrittive della sezione “*Verifica firme e marche temporali*”, inclusa la sottosezione “*MOSTRA PROPRIETÀ FIRMA*”, riportano: a) “*Firma [...] NON VALIDA*”, b) “*Il certificato non è attendibile*”; c) “*Il certificato utilizzato non è un certificato di firma digitale*”;

**III.2.1.1.** appare quindi necessario che l’Ente

previdenziale emetta validamente l’atto finalizzato, nella sostanza, al ritiro del provvedimento avversato [vale a dire l’*“atto avente data 14.03.2023, trasmesso con racc.ta nr 68994630612-5 ricevuta il 14.04.2023 [...], con cui l’Inps ha disposto il recupero, per presunto indebito, della somma lorda di € 19.902,42 sulla pensione IOCTPS 09336634 (iscrizione nr 517251816) di cui è titolare il ricorrente”* (così il ricorso introduttivo)];

**III.2.2.** la stampa della citata lavorazione n. AP018 dell’8

novembre 2023 va integrata con la dimostrazione dell’effettivo pagamento della somma oggetto di rimborso a favore del ricorrente.

**IV.** Il 2 gennaio 2024, la difesa dell’I.N.P.S. ha depositato note

autorizzate con le quali “*produce copia della determinazione n. 66/2023, adottata dalla sede di Gorizia e munita della corretta firma digitale [...], oltre alla documentazione attestante l'avvenuta restituzione delle somme già trattenute*”, e “*insiste, quindi, per l'accoglimento delle già formulate conclusioni*”.

V. Il 10 gennaio 2024, la difesa della parte ricorrente ha depositato note d'udienza con le quali la stessa:

- “*evidenzia che [...] è pervenuta al sig. E. nuova determina pensione mod. SM5007 nr GO012023962732 del 27.11.23, che (sostituendo la determina SM5007, avente nr GO012023954523 del 07.03.2023) ha ripristinato l'importo della pensione con (ri)applicazione dell'aliquota del 44% ex art 54 dPR 1092/73*”;
- riferisce che “*effettivamente è stata accreditata sul conto corrente del ricorrente la somma di € 2.210,62, pari al totale degli importi che mensilmente l'Inps aveva trattenuto per effetto dell'atto di recupero, il quale ultimo è stato annullato da parte dell'istituto*”.

La stessa difesa, ritenendo, quindi, “*che si possa procedere a una pronuncia di cessazione della materia del contendere*”, insiste “*affinché l'Inps venga condannato al pagamento delle competenze di lite, in virtù del principio della soccombenza virtuale*”, atteso che “*l'istituto ha emendato l'errore commesso solo in conseguenza e per effetto del ricorso con cui è stata adita codesta Corte, alla quale è stato necessario rivolgersi poiché l'ente previdenziale, pur essendo*

*stato compulsato in via stragiudiziale (con missiva del 16.05.2023, allegata al ricorso con il nr 13), non aveva fornito alcun riscontro, anzi procedendo mese per mese al recupero dell'indebito che, come si è accertato, non sussisteva".*

**VI.** Alla pubblica udienza del 16 gennaio 2024, la difesa della parte ricorrente ha concluso per l'avvenuta cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna alle spese a carico della controparte; la difesa dell'I.N.P.S. ha richiamato le conclusioni già formulate.

Considerato in

## **DIRITTO**

**1.** Le allegazioni dell'Amministrazione resistente e del ricorrente – in disparte ciò che riguarda l'avvenuta rideterminazione della pensione, in quanto, come già rilevato (*supra, sub III et III.1*), non rientrante nel perimetro del presente giudizio - conducono a ritenere che, dopo la notificazione del ricorso, la pretesa dell'interessato sia stata soddisfatta.

Si osserva, infatti, che del complessivo indebito, da recuperare nella misura netta di "€ 14.825,30" (*supra, sub I*):

- una parte, pari a "Euro 12.614,68", è stata stornata (I.N.P.S., Direzione provinciale di Gorizia, determinazione n. 66 dell'8 novembre 2023, firmata digitalmente dal Direttore della stessa);
- la restante parte, pari a "Euro 2.210,62", corrispondente alle trattenute già effettuate a carico del pensionato, è stata

rimborsata a quest'ultimo con ordine di pagamento dell'8 novembre 2023, eseguito il giorno 15 seguente (determinazione n. 66/2023, cit.; schede *"Pagamenti telematici prestazioni non pensionistiche"* riferite al lotto di lavorazione n. 202300047 dell'8 novembre 2023), come anche confermato dalla difesa attorea.

**1.1.** Va, dunque, dichiarata l'intervenuta cessazione della materia del contendere.

**2.** Le spese – pur parzialmente compensate per effetto dell'avvenuta cessazione della materia del contendere – seguono la soccombenza virtuale dell'I.N.P.S. e sono liquidate, a carico di questo, nella misura di euro 1.000,00 (mille/00), maggiorati del 15% per spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.

**2.1.** In considerazione del fatto che il difensore del ricorrente si è dichiarato antistatario (vale a dire che non ha riscosso gli onorari e che ha anticipato le spese del giudizio) e che *"per disporre la distrazione delle spese di giudizio è sufficiente che il procuratore della parte vittorios[a] dichiarare di avere anticipato le spese e di non avere riscosso gli onorari, senza alcun margine di sindacato sulla rispondenza al vero di detta dichiarazione"* (Cass., Sez. III Civile, sent. n. 21070 del 1° ottobre 2009), le spese, così come liquidate, vanno distratte a favore dell'avv. Claudio Parisi, c.f. PRSCLD75L03G793J.

**3.** Ciò deciso, si osserva che dal presente processo – nel quale le parti non hanno prospettato divergenti punti di vista, né in fatto, né in

diritto - è emerso che non vi è mai stata, sul piano sostanziale, controversia alcuna sulla spettanza del bene della vita chiesto dall'interessato, poi autonomamente riconosciuto dalla parte resistente, allo stato degli atti, dopo la notificazione del ricorso.

Appare, dunque, evidente, sempre nella sostanza, che la lite giudiziaria è insorta solo a causa del silenzio serbato dall'Ente previdenziale sull'atto di diffida del 16 maggio 2023 (*supra, sub I*), con il quale la difesa dell'odierno ricorrente ha ben esposto i termini della questione, descrivendo in modo chiaro quello che la stessa ha ritenuto essere stato il “*gravissimo errore*” – peraltro evitabile anche grazie all'ausilio della citata circolare dell'I.N.P.S. “*n. 107/2021*” (*supra, sub II.1.2*) - in cui era incorso l'Ufficio periferico dell'Istituto.

Quest'ultimo, dal canto suo, ben avrebbe potuto cogliere l'occasione offerta dalla predetta doglianza presentata in via amministrativa per porvi rimedio; invece, rimanendo inerte, ha privato l'interessato della disponibilità di informazioni (come, ad esempio, quella concernente l'intenzione di riconoscere la fondatezza della pretesa, come poi effettivamente accaduto dopo la chiamata in causa) potenzialmente idonee a farlo desistere dal dichiarato intento di adire il giudice.

In altri termini, l'I.N.P.S. sembra essersi messo, inutilmente, nelle condizioni di essere chiamato in giudizio, esponendosi alle connesse e prevedibili conseguenze patrimoniali, dannose, relative al pagamento delle spese legali.

Attesa, dunque, la possibile sussistenza, nella vicenda oggetto del presente giudizio, di elementi rilevanti per eventuali ipotesi di

|  |                                                                          |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------|--|
|  | 12                                                                       |  |
|  | responsabilità amministrativa, va disposta la trasmissione di copia      |  |
|  | della presente sentenza alla Procura regionale presso questa             |  |
|  | Sezione giurisdizionale per le valutazioni di competenza.                |  |
|  | <b>P.Q.M.</b>                                                            |  |
|  | La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per il Friuli Venezia Giulia |  |
|  | in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:               |  |
|  | <b>1)</b> dichiara l'intervenuta cessazione della materia del            |  |
|  | contendere;                                                              |  |
|  | <b>2)</b> condanna l'I.N.P.S. al pagamento, a favore della parte         |  |
|  | ricorrente, della somma di euro 1.000,00 (mille/00),                     |  |
|  | maggiorati del 15% per spese generali, oltre I.V.A. e                    |  |
|  | C.P.A. come per legge, da distrarsi a favore dell'avv.                   |  |
|  | Claudio Parisi.                                                          |  |
|  | Ordina che copia della presente sentenza sia trasmessa, a cura della     |  |
|  | Segreteria, alla Procura regionale presso questa Sezione                 |  |
|  | giurisdizionale.                                                         |  |
|  | Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.                   |  |
|  | Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del 16 gennaio 2024.    |  |
|  | Il Giudice                                                               |  |
|  | Cons. Paolo Gargiulo                                                     |  |
|  | (firmato digitalmente)                                                   |  |
|  | Depositata in segreteria nei modi di legge il 16 gennaio 2024.           |  |
|  | Pubblicata il 16/01/2024                                                 |  |
|  | Trieste, 16/01/2024                                                      |  |
|  | IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA                                            |  |
|  |                                                                          |  |

Dott.ssa Anna De Angelis

*(firmato digitalmente)*